



017121415



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.35 del registro data 14/04/2021	OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica e il Comune di Scicli, finalizzato alla progettazione e recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del Quartiere Rupestre di Chiafura.
--	---

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Aprile alle ore 12:15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
PITROLO Viviana	Assessore		
ALECCI Antonino	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 02 del 13/04/2021 avente per oggetto: “Approvazione protocollo di intesa tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica e il Comune di Scicli, finalizzato alla progettazione e recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del Quartiere Rupestre di Chiafura.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 02 del 13/04/2021 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l’urgenza di consentire l’assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'- CULTURA E
ISTRUZIONE**



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 02

Del 13.04.2021

Oggetto: Approvazione protocollo di intesa tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica e il Comune di Scicli, finalizzato alla progettazione e recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del Quartiere Rupestre di Chiafura.

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore alla Cultura e Turismo, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere sempre più i propri territori dei veri attrattori turistici di livello nazionale ed internazionale;
- vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano sia una risorsa da valorizzare anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali;
- i beni culturali ricadenti nel territorio della provincia di Ragusa hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- occorre perseguire azioni per incrementare sia la quantità che la qualità della fruizione culturale,
- il Codice dei Beni culturali e del paesaggio all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;

Considerato che:

- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra gli Enti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- il colle di San Matteo ricomprende in un *unicum* territoriale, eccezionalmente suggestivo di valori naturali e storico-culturali, tutte le grotte di Chiafura, il Castello dei tre Cantoni, che costituiscono uno dei comprensori di maggiore interesse paesaggistico-ambientale dell'intera provincia;

Preso atto dell'istituendo Parco archeologico dei Tre Colli che comprende tutti i siti e le aree archeologiche, monumentali e paesaggistiche, che si trovano al Colle della Croce, altura meridionale della città, al Colle di San Matteo a Nord e presso lo sperone roccioso della Santa Cassa, che chiude a settentrione la sequenza orografica del centro storico;

Richiamati:

- l'art 3 della legge n.80 del 01/08/1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientale nel territorio della Regione Siciliana" che conferisce tutte le attribuzioni

zioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- l'art 5 del Codice dei Beni Culturali, D Lgs 42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;
- l'art 6 del Codice dei Beni Culturali, D Lgs 42/2004, che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, comprendendo anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- gli artt. 102, 111 e 112 dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale continuativa allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza, la vigilanza e la valorizzazione attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni ad hoc;
- la Legge Regionale n. 20 del 3 novembre 2020;

Ritenuta l'iniziativa, di assoluto rilievo per le connessioni che presenta con la storia del territorio e del suo paesaggio, attraverso la difesa dei valori ecologici, naturalistici, e storico-culturali presenti nel comprensorio interessato, è finalizzata a conservare la testimonianza delle antiche abitazioni che hanno intensamente caratterizzato un lungo periodo della storia;

Visto lo schema del protocollo di intesa, trasmesso dal Direttore del Parco di Kamarina e Cava d'Ispica nel quale vengono individuate le forme di collaborazione tra il citato soggetto e il Comune di Scicli per il perseguimento delle finalità indicate, qui allegato, per farne parte integrante e sostanziale, del quale si chiede l'approvazione;

Dato atto, che il presente provvedimento, per la sua natura giuridica, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.05 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto**
2. **di approvare** l'allegato protocollo di intesa, finalizzato alla progettazione e recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del Quartiere Rupestre di Chiafura, proposto dal Direttore del Parco di Kamarina e Cava d'Ispica, nel quale vengono individuate le forme di collaborazione tra il citato soggetto e il Comune di Scicli;
3. **di autorizzare**, conseguentemente, il Sindaco alla sottoscrizione del citato Protocollo d'Intesa;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5. **di trasmettere** copia della presente al Direttore del Parco di Kamarina e Cava d'Ispica - parco.archeo.kamarina@legalmail.it – domenico.buzzzone@regione.sicilia.it

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

L'Assessore alla Cultura e Turismo

Ayv. Caterina Riccotti




COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-
CULTURA E ISTRUZIONE**



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 02 del 13.04.2021

Oggetto: Approvazione protocollo di intesa tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica e il Comune di Scicli, finalizzato alla progettazione e recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del Quartiere Rupestre di Chiafura.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li **13.04.2021**

IL RESPONSABILE DI P.O.
Angela Verdirame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 13/04/2021

IL RESPONSABILE DI P.O. SETTORE III

Dott.ssa Grazia Maria Galanti





REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

**PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA
E CAVA D'ISPICA**

(Istituito con D.A. 19/GAB del 11/04/2019)

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, con sede legale in Ragusa, P.zza Libertà,
2 C.F.:....., rappresentata dall'Arch. Domenico Buzzone,

E

Il Comune di SCICLI C.F. 00 080 070 881 rappresentato dal sindaco nella persona del Prof.
Giannone Vincenzo nato a Scicli il domiciliato per la carica presso la sede in Via
Francesco Mormino Penna n° 2

Finalizzato ad avviare le attività progettuali per la realizzazione degli interventi di :
**PROGETTAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DEL
QUARTIERE RUPESTRE DI CHIAFURA**

PREMESSO

- che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere sempre più i propri territori dei veri attrattori turistici di livello nazionale ed internazionale;
- che vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano sia una risorsa da valorizzare anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali;
- che i beni culturali ricadenti nel territorio della provincia di Ragusa hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- che occorre perseguire azioni per incrementare sia la quantità che la qualità della fruizione culturale,
- che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;
- che è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra gli Enti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- che il colle di San Matteo ricomprende in un *unicum* territoriale, eccezionalmente suggestivo di valori naturali e storico-culturali, tutte le grotte di Chiafura, il Castello dei tre Cantoni, che costituiscono uno dei comprensori di maggiore interesse paesaggistico-ambientale dell'intera provincia;
- L'istituendo Parco archeologico dei tre Colli comprende tutti i siti e le aree archeologiche, monumentali e paesaggistiche, che si trovano al Colle della Croce, altura meridionale della città, al Colle di San Matteo a Nord e presso lo sperone roccioso della Santa Cassa, che chiude a settentrione la sequenza orografica del centro storico;
- l'iniziativa, di assoluto rilievo per le connessioni che presenta con la storia del territorio e del suo paesaggio, attraverso la difesa dei valori ecologici, naturalistici, e storico-culturali presenti nel comprensorio interessato, è finalizzata a conservare la testimonianza delle antiche abitazioni che hanno intensamente caratterizzato un lungo periodo della storia;

VISTI

- la Delibera n° _____
- l'art. 15 della L.241/90 che da alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art 3 della legge n.80 del 01/08/1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientale nel territorio della Regione Siciliana" che conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- l'art 5 del Codice dei Beni Culturali, D Lgs 42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;
- l'art 6 del Codice dei Beni Culturali, D Lgs 42/2004, che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, comprendendo anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- gli artt. 102, 111 e 112 dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale continuativa allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza, la vigilanza e la valorizzazione attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni ad hoc;

CONSIDERATO

- le attività svolte dal Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, complessivamente preordinate, alla valorizzazione, alla promozione di attività di ricerca scientifica, nonché alla promozione del turismo sostenibile e delle relative attività compatibili con i fini istituzionali del Parco;
- l'opportunità di stipulare un Protocollo d'intesa con il Comune di Scicli finalizzata alla istituzione e regolamentazione delle attività sinergiche per dare luogo ad azioni conoscitive, studio di fattibilità, progetti e programmi finalizzati a promuovere e valorizzare i Beni archeologici, presenti nell'istituendo "Parco Archeologico dei tre Colli".
- che il quartiere rupestre di Chiafura riveste notevole interesse storico, archeologico ed etnoantropologico in quanto rappresenta l'unico esempio, ancora ben conservato e non sottoposto a trasformazioni, di abitazioni in roccia in uso in età medievale in Sicilia, come nell'ambito del Mediterraneo, e che la particolare conformazione geomorfologica del tavolato ibleo ha consentito fin dalla preistoria straordinarie escavazioni nella roccia che hanno modellato i versanti delle cosiddette "cave" utilizzate per ricavare necropoli a grotticelle artificiali nel periodo preistorico e protostorico e catacombe ed ipogei nel periodo paleocristiano e tardoantico
- che il quartiere rupestre di Chiafura, appartiene al Demanio Comunale.

QUANTO SOPRA CONSIDERATO E PREMESSO

L'anno _____ il giorno ____ (_____) del mese di _____, in Ragusa, fra Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica (di seguito denominato Parco) rappresentata dall'Arch. Domenico Buzzone, da una parte e il Comune di Scicli (di seguito denominato Comune) codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco _____, dall'altra;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

Finalità generali dell'intesa

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, e il Comune di Scicli, si impegnano ad avviare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, tutte le possibili azioni ed iniziative atte a favorire l'avvio della futura gestione e valorizzazione del costituendo "Parco Archeologico dei tre Colli" ai sensi della Legge regionale n.20 del 3 novembre 2000.

Nell'ambito di tale obiettivo generale le parti convengono di conferire carattere prioritario alle azioni volte alla sistemazione ed il recupero delle aree del **quartiere rupestre di Chiafura** che riveste notevole interesse storico, archeologico ed etnoantropologico in quanto rappresenta l'unico esempio, ancora ben conservato e non sottoposto a trasformazioni, di abitazioni in roccia in uso in età medievale in Sicilia, come nell'ambito del Mediterraneo. Le suddette aree appartengono al Demanio Comunale, e quindi di indirizzare conseguentemente le rispettive azioni amministrative.

Art. 3

Finalità specifiche dell'intesa

Coerentemente con gli intenti e le finalità sopra enunciate, il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica e il Comune di Scicli si impegnano ad avviare, con carattere prioritario, le attività tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione di un progetto preliminare ai fini di interventi di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale delle aree del **quartiere rupestre di Chiafura**, di cui all'istituendo "Parco Archeologico dei tre Colli " secondo le indicazioni del Documento preliminare alla progettazione, in applicazione dell'art. 17 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010).

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale esistenti presso le proprie strutture. Per tale collaborazione vengono intese: iniziative di progetti formativi, di ricerca, didattici ed espositivi, anche attraverso l'impegno del linguaggio del virtuale, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paleontologico e archeologici del territorio dell'istituendo Parco, con attività sinergiche, tra cui le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo alla cultura del patrimonio culturale.

Art. 4

Attività comuni

Le attività comuni potranno svolgersi nei seguenti ambiti:

1. Ricerca scientifica di comune interesse;
2. Iniziative comuni di promozione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con enti terzi, individuati in accordo tra le parti;
3. Attivazione di stage, tirocini curriculari e professionali nel settore dei beni culturali;
4. Organizzazione di sopralluoghi e laboratori comuni sul campo;
5. Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con associazioni e enti no-profit e fondazioni;
6. Organizzazione di Giornate di studio, finalizzate alla messa in comune di conoscenze e attività anche laboratoriali o workshop destinate alla diffusione, informazione e formazione nell'ambito paleontologico e archeologico, storico artistico e di paesaggio;
7. Redazione di progetti di formazione e ricerca;
8. Potenziamento dell'offerta turistica regionale e sviluppo sostenibile del territorio;
9. Attivazione di cantieri-scuola e alternanza scuola-lavoro (L.107/2015) anche nell'ambito del possibile potenziamento di attività didattiche estese a tutte le fasce di età, oltre alle professioni dei beni culturali;
10. Studio e valutazione per la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi regionali, nazionali, europei e internazionali.

Art. 5

Rinvio accordi attuativi

Per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo di intesa, potranno essere definiti specifici accordi attuativi e progetti tra le parti, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle stesse.

Art. 6

Procedure di attuazione

Al fine di rendere sistematiche le azioni di cui art. 4 (attività comuni), con il presente protocollo di intesa si intende avviare con carattere prioritario tutte le finalità specifiche di cui all'art. 3, che qui debbano intendersi integralmente riportati e trascritti.

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica, come sopra rappresentato, assume il ruolo di soggetto responsabile della progettazione, e pertanto, provvederà a coordinare lo staff tecnico preposto alla progettazione preliminare dell'intervento in oggetto.

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica e il Comune di Scicli si impegnano, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla stipula del presente protocollo, a formalizzare la designazione a componente del nucleo di progettazione del personale dipendente, facente parte dei propri Uffici Tecnici, nel rispetto dei propri regolamenti interni.

Il nucleo di progettazione, come sopra individuato, diventerà immediatamente operativo non appena espletata la formale designazione da parte delle rispettive Amministrazioni.

Il nucleo di progettazione, oltre al personale tecnico appartenente alle Amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo, potrà essere integrato anche con la partecipazione di soggetti appartenenti ad altre Amministrazioni, regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a: Ufficio del Genio Civile, Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, Azienda Foreste Demaniali, Soprintendenza di Ragusa, etc.-

Il Comune di Scicli si impegna ad avviare, con carattere prioritario, tutti i procedimenti volti alla acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque prescritti per la definitiva approvazione del progetto, di propria competenza, nonché ad avviare con priorità, tutte le possibili procedure di finanziamento degli interventi, anche per stralci successivi.

Tutte le Amministrazioni sottoscrittrici si impegnano al rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma stilato col Documento preliminare alla progettazione (che si allega), anche in relazione ai tempi previsti per la acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge.

Art. 7

Oneri ed obblighi specifici

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica e il Comune di Scicli provvederanno all'espletamento delle procedure per l'acquisizione del materiale documentale iniziale, nonché dei beni, dei servizi e delle forniture comunque necessari per la redazione del progetto, ivi comprese le eventuali prestazioni specialistiche integrative a supporto dello staff di progettazione.

Per quanto riguarda i compensi per lo staff di progettazione interno alle Amministrazioni, si dà atto che essi verranno corrisposti ai sensi dell'art. all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, sulla base del provvedimento finale di ripartizione che, a tal fine verrà predisposto dal R.U.P

Il presente protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa per le parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità. Eventuali interventi onerosi formeranno oggetto di specifico accordo.

Art. 8

Procedura per l'impiego dei fondi

Il Comune di Scicli nella qualità di proprietario del sito dell'intervento e nel rispetto della normativa vigente, provvederà a tutti gli atti amministrativi per l'acquisizione di beni, servizi,

forniture, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque prescritti per l'approvazione del progetto, nonché per l'individuazione e l'affidamento degli incarichi per eventuali prestazioni specialistiche.

Art. 9

Modifiche ed integrazioni

Il presente protocollo potrà essere modificato, aggiornato ed integrato in relazione a specifiche esigenze che intervenissero in fase di attuazione delle iniziative programmate.

In particolare d'intesa tra le parti l'accordo potrà essere esteso ad altri Enti ed Organismi Istituzionali operanti nel settore della gestione del territorio.

Art. 10

Durata

Il presente protocollo d'intesa ha una durata anni 10 (dieci) decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione e sarà tacitamente rinnovato, salvo esplicita richiesta di una delle due parti e salvo gravi inadempienze da parte degli Enti interessati.

In ogni caso, l'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita convenzione, previa concorde manifestazione di volontà da parte di entrambi i contraenti.

In ogni caso le parti possono recedere in ogni momento dal presente protocollo d'intesa, con preavviso scritto, comunicato almeno 90 giorni prima.

Art. 11

Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Amministrazione interessata.

Art. 12

Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione di una o più clausole della presente scrittura, ai sensi dell'art 133 comma 1 lettera a) n. 2 del Codice del Processo Amministrativo, è TAR sezione Catania, con giurisdizione esclusiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 14-6-21:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata